

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1132

Legge Regionale n. 59/2017, art. 6. Approvazione schema di Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra la Regione Puglia e Città di Calimera per la gestione del Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma in difficoltà e l'annesso Museo di Storia Naturale del Salento

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario regionale dott.ssa Maria Teresa Carone e dal responsabile *ad interim* dell'Osservatorio Faunistico Regionale, dott.ssa Esther Apa, confermata dal Dirigente *ad interim* del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, nonché Dirigente dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue:

Premesso che:

L'Osservatorio Faunistico Regionale, con sede in Bitetto (BA), ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, è la struttura tecnica della Regione Puglia con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento. Tra le finalità perseguite è prevista la ricezione per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica conferita dai competenti organi, associazioni e privati cittadini, la custodia giudiziaria della fauna posta sotto sequestro, nonché la detenzione e la eventuale riproduzione sperimentale di esemplari per i quali non è stata possibile la riabilitazione e la restituzione all'ambiente naturale.

L'Osservatorio Faunistico regionale coordina, inoltre, le attività di proprie strutture territoriali dedicate alle funzioni di supporto nel censimento e nella raccolta dei dati inerenti la fauna selvatica (art. 6 co. 3 lettera d), ai fini di rilevazione della consistenza delle popolazioni faunistiche, nell'ottica di programmazione a protezione della fauna, per il miglioramento degli habitat e per l'applicazione delle Direttive Comunitarie in materia di tutela della biodiversità.

La città di Calimera ospita, sin dagli anni '80, il Museo Civico di Storia Naturale del Salento, istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 dell'08.11.1982; con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2029 del 17.12.1998 la Provincia di Lecce ha ampliato le strutture facenti capo al Museo istituendo l'Osservatorio Faunistico Provinciale e il centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà, previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n. 27/1998, al tempo vigente.

Con DGR n. 919 del 31.05.2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Città di Calimera per la gestione del Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma (ex Osservatorio faunistico provinciale) e dell'annesso Museo di Storia Naturale del Salento. La Convenzione è stata sottoscritta ed è stata repertoriata al n. 020908 del 09.07.2018 per la durata di 5 anni.

Con nota prot. 3467 del 29.03.2023, acquisita in atti al prot. N. r_puglia/AOO_036/PROT/17/04/2023/0004713, la Città di Calimera ha richiesto la proroga per ulteriori 5 (cinque) anni.

La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (nota prot. r_puglia/AOO_036/PROT/31/05/2023/0006921) ha comunicato la disponibilità al rinnovo della Convenzione solo per n. 3 (tre) anni, garantendo un contributo regionale annuo pari a complessivi € 100.000,00, di cui € 50.000,00 per le attività del Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica omeoterma ed € 50.000,00 per le attività del Museo di Storia Naturale del Salento.

La Città di Calimera, con nota prot. N. 7434 del 07/07/2023, acquisita in atti con prot. N. r_puglia/AOO_036/PROT/10/07/2023/0008639, ha inviato la propria proposta di collaborazione, fornendo:

- accesso gratuito annuale per alunni provenienti dalle scuole presenti sul territorio regionale, previa

comunicazione della Regione Puglia alla Città di Calimera;

- attività di promozione e pubblicizzazione tramite inserimento dei loghi regionali nelle principali attività svolte sia dal Museo di Storia Naturale del Salento che dal Centro Territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica.

Preso atto che:

La vigente normativa in materia di accordi fra Pubbliche Amministrazioni prevede lo strumento degli "Accordi" ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, per attività di comune e reciproco interesse.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, D.Lgs. 50/2016 dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

L'orientamento più volte espresso dall'ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. 241/1990 in base al quale:

- ✓ lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- ✓ alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
- ✓ i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- ✓ il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l'accordo non può essere strumentale all'elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

Il costo complessivo a carico della Regione Puglia è pari ad € 100.000,00 ed è da intendersi quale contributo alle spese vive o dirette così come individuate dal progetto ed effettivamente sostenute.

I movimenti finanziari tra le amministrazioni partecipanti si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, ovvero come mero rimborso di costi reali, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno.

La verifica positiva di tutte le condizioni sopra riportate esclude ogni interferenza del progetto con i principi di libera circolazione dei servizi e di concorrenza presidiati dalle norme in materia di appalti pubblici.

La copertura finanziaria per il presente accordo è garantita dalle somme stanziare nel bilancio autonomo a valere sulla Missione 16 Programma 2 Titolo 1, capitoli di spesa 4964 (per € 50.000,00) e 841010 (per € 50.000,00).

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023”;
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 33 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023, la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

Sezione Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione comporta una spesa a carico del bilancio regionale pari ad € 100.000,00 annui. Ai conseguenti atti di impegno e liquidazione per l’e.f. 2023 e successivi, provvederà la Sezione Gestione Sostenibile delle risorse forestali e Naturali, a valere sulla Missione 16 Programma 02 Titolo 1 capitoli di spesa 4964 (per € 50.000,00) del Bilancio Autonomo e 841010 (per € 50.000,00) del Bilancio Autonomo collegato al capitolo di entrata E 1012010.

Il presente provvedimento garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui L.R.32 e 33/2022 in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025).

L’Assessore all’Agricoltura relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’Art. 4 comma 4, lettera e) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di approvare lo Schema di “Accordo tra la Regione Puglia e la Città di Calimera” di cui all’ allegato

- “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo annuo di € 100.000,00; l'erogazione del contributo regionale avverrà secondo i termini e le modalità riportati nel precitato schema di Accordo;
2. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente pro tempore, sottoscriva l'accordo e determini, con successivi atti dirigenziali, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese;
 3. di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposta ai fini dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario regionale dott.ssa Maria Teresa Carone

E.Q. (*ad interim*)

“Osservatorio faunistico regionale” dott.ssa Apa Esther

Il Dirigente del Servizio (*ad interim*) e

Dirigente della Sezione dott. Domenico Campanile

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.P.G.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale ed Ambientale prof. Gianluca Nardone

L'Assessore Agricoltura, Industria agroalimentare,

Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria,

Caccia e pesca, Foreste dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dei funzionari e del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali nonché del direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare lo Schema di *“Accordo tra la Regione Puglia e la Città di Calimera”* di cui all’ allegato *“A”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo annuo di € 100.000,00; l’erogazione del contributo regionale avverrà secondo i termini e le modalità riportati nel precitato schema di Accordo;
2. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente pro tempore, sottoscriva l’accordo e determini, con successivi atti dirigenziali, l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese;
3. di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente

MICHELE EMILIANO



Allegato "A"

Il presente allegato è composto da n. 10 fasciate

Il Dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile

ACCORDO

tra

La **Regione Puglia**, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente pro tempore della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali,, domiciliato per la carica presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, 70121 Bari (BA).

E

la **Città di Calimera**, Piazza Del Sole, 11 – 73021 Calimera (Le), P.I. 03964020758 - C.F. 93000030754, rappresentata da

Premesso che:

l'Osservatorio Faunistico Regionale, con sede in Bitetto (BA), ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, è la struttura tecnica della Regione Puglia con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento. Tra le finalità perseguite è prevista la ricezione per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica conferita dai competenti organi, associazioni e privati cittadini, la custodia giudiziaria della fauna posta sotto sequestro, nonché la detenzione e la eventuale riproduzione sperimentale di esemplari per i quali non è stata possibile la riabilitazione e la restituzione all'ambiente naturale.

Con DGR n. 919 del 31.05.2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Città di Calimera per la gestione del Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma (ex Osservatorio faunistico)

	Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.	
	Art. 2	
	(Obiettivo)	
	Rafforzare la collaborazione tra le Parti per lo sviluppo di attività di comune interesse nell'ambito della tutela della fauna selvatica, secondo i principi e le finalità di cui alla legge regionale n. 59/2017.	
	La Città di Calimera mette a disposizione le strutture del Centro di prima accoglienza e il personale specializzato a supporto delle attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, con l'obiettivo di beneficiare dell'assistenza sanitaria da prestare agli esemplari di fauna selvatica in difficoltà oggetto di cure riabilitative per la successiva liberazione in natura.	
	Art. 3	
	(Attività del Centro di accoglienza della fauna selvatica in difficoltà)	
	Le attività che si prevedono per il 2023 sono di seguito elencate:	
	✓ Accoglienza di tutti gli esemplari di fauna selvatica omeoterma (uccelli, mammiferi) rinvenuti feriti o in difficoltà.	
	✓ Comunicazioni e confronto con il Centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà di Bitetto (BA).	
	✓ Comunicazioni e attività amministrative correlate all'accoglienza e alla cura degli animali selvatici.	
	✓ Pronto soccorso veterinario.	
	✓ Trasferimento al Centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà di Bitetto, degli esemplari che necessitano di successive e particolari cure e riabilitazione.	
	✓ Liberazione degli esemplari recuperati, previo inanellamento, in accordo e	
	3	

	coordinamento con la struttura regionale di Bitetto (BA).	
	✓ Gestione di una banca dati relativa all'accoglimento della fauna in difficoltà.	
	✓ Mantenimento e cura degli esemplari accolti fino alla loro liberazione o all'eventuale trasferimento al Centro regionale di recupero.	
	✓ Incenerimento delle spoglie degli esemplari giunti morti o deceduti presso il centro o trasferimento delle spoglie di esemplari di specie di notevole interesse scientifico e naturalistico a strutture idonee alla loro accoglienza.	
	✓ Attuazione della DGR n. 1613 del 21/11/2022, applicativa del Reg. (UE) n. 1143/2014 e del Decreto Legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017, inerente disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive.	
	✓ Relazione attività svolta dal Centro con cadenza annuale, accompagnata dal Bilancio Economico – Gestionale complessivo delle spese e delle entrate, ivi incluse quelle di cui all'art. 8 della presente Convenzione.	
	Art. 4	
	(Museo Civico di Storia Naturale del Salento)	
	Le attività che si prevedono per il 2023 sono di seguito elencate:	
	✓ Accesso gratuito annuale per n. 300 alunni provenienti dalle scuole presenti sul territorio regionale, previa comunicazione della Regione Puglia alla Città di Calimera, ai percorsi didattici del Museo:	
	○ <i>Vivarium</i> ;	
	○ CRTM - Centro Recupero Tartarughe Marine;	
	○ sezioni interne museali;	
	○ butterflyhouse;	
	○ parco faunistico;	
	4	

	La durata del presente Accordo è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di	
	sottoscrizione delle Parti, salvo proroga su espressa volontà delle parti. Ciascuna	
	Parte può recedere dal presente Accordo, dandone preavviso scritto di almeno 15	
	giorni all'altra parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di	
	indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. Eventuali rinnovi potranno	
	essere concessi dalla Regione Puglia, su richiesta del Centro, esclusivamente in	
	presenza di comprovati motivi ed a condizione che non vengano alterati gli obiettivi	
	e le attività previsti.	
	Art. 6	
	(Finanziamento)	
	I movimenti finanziari tra i soggetti sottoscriventi il presente accordo, nell'ottica di	
	una reale divisione di compiti e responsabilità, si configurano come recupero delle	
	spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo,	
	comprensivo di un margine di guadagno.	
	Per le attività di cui all'art. 3 (Attività del Centro di accoglienza della fauna	
	selvatica in difficoltà), la Regione Puglia corrisponderà annualmente alla Città di	
	Calimera la somma complessiva massima di € 50.000,00 (cinquantamila/00).	
	Per le attività di cui all'art. 4 (Museo Civico di Storia Naturale del Salento), la	
	Regione Puglia corrisponderà annualmente alla Città di Calimera la somma	
	complessiva massima di € 50.000,00 (cinquantamila/00). Il contributo non sarà	
	erogato o sarà erogato in misura ridotta in caso di mancata o parziale	
	rendicontazione delle spese sostenute.	
	Il contributo erogato in alcun modo potrà determinare il sorgere di rapporti	
	contrattuali o di dipendenza tra la Regione Puglia e il personale ricercatore della	
	Città di Calimera.	
	6	

	Il Centro contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, assicurando la	
	disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, nonché sostenendo il costo	
	vivo del personale ricercatore, scelto e impegnato nominalmente ad esclusiva cura	
	del Centro, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo	
	lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al	
	presente accordo.	
	Art. 7	
	(Modalità di erogazione del contributo spese)	
	La Regione provvederà alla liquidazione e pagamento del contributo complessivo	
	pari ad € 100.000,00 (centomila/00) in un'unica soluzione in concomitanza con il	
	primo provvedimento regionale di apertura degli spazi finanziari e comunque non	
	oltre il primo semestre dell'esercizio finanziario.	
	L'erogazione avverrà previa presentazione di relazione finale sulle attività svolte,	
	accompagnata da rendicontazione analitica dei costi generali sostenuti nell'anno,	
	articolata secondo voci di spesa relative al personale, alle spese mediche di cura e	
	riabilitazione e al servizio di rilascio in natura della fauna selvatica, ivi compreso il	
	trasporto degli esemplari.	
	La Città di Calimera si impegna a rendicontare le spese sostenute nell'anno	
	precedente entro il secondo trimestre dell'anno immediatamente successivo; in	
	manca o in presenza di una rendicontazione di spesa inferiore a quanto previsto,	
	la Regione non procederà al pagamento del contributo di cui sopra e attiverà	
	opportune verifiche per l'eventuale recupero delle somme già corrisposte per le	
	quali non vi sia riscontro contabile.	
	L'effettiva erogazione di che trattasi è subordinata alla piena osservanza degli	
	obblighi posti dalla normativa vigente sul Patto di Stabilità interno a carico	
	7	



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOR	DEL	2023	70	01.08.2023

LEGGE REGIONALE N. 59/2017, ART. 6. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 TRA LA REGIONE PUGLIA E CITTÀ DI CALIMERA PER LA GESTIONE DEL CENTRO TERRITORIALE DI PRIMA ACCOGLIENZA DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA IN DIFFICOLTÀ E L'ANNESSO MUSEO DI STORIA NATURALE DEL SALENTO

SI RESTITUISCE L'ATTO SU RICHIESTA DELLA SEZIONE PROPONENTE

MOTIVAZIONE:

Giusta mail Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del 01/08/2023

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA RF

ELISABETTA
STOLTA
02.08.2023
16:43:39
UTC

